

Senato della Repubblica

N. 365

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2013

Modifica dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) in materia di circolazione e sosta delle auto-caravan

Onorevoli Senatori. -- Con questo disegno di legge si vuole introdurre una modifica al TITOLO V -- NORME DI COMPORTAMENTO del «Nuovo codice della strada», decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, specificamente all'articolo 185, secondo comma, riguardante la circolazione e sosta delle auto-caravan.

La normativa vigente, all'articolo 185 secondo comma, recita:

«2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo».

L'interpretazione letterale e restrittiva della normativa contenuta nel secondo comma dell'articolo 185 comporta che le emissioni dell'autocaravan in sosta, con motore spento, derivanti solo dall'uso dell'impianto refrigerante o della stufa per il riscaldamento (a gas GPL e regolarmente installati dal produttore) potrebbero rientrare nella casistica dei deflussi

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2013

propri non autorizzati e quindi indurre gli agenti di pubblica sicurezza e di polizia locale a considerare una tale situazione equiparabile a quella di campeggio abusivo con le conseguenze giuridiche per il titolare dell'autocaravan.

Resta invariato il divieto per le emissioni dovute al funzionamento del motore così come per lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, divieto esteso anche agli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

Pertanto la modifica consiste nell'aggiungere nel novero dei deflussi propri ammessi o meglio tollerati, oltre a quello del propulsore meccanico già previsto dall'attuale disciplina anche quello derivante dal funzionamento dell'impianto interno per la conservazione degli alimenti e dell'impianto di riscaldamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole: «del propulsore meccanico,» sono inserite le seguenti: «dell'impianto interno per la conservazione degli alimenti e dell'impianto di riscaldamento».